

## **Finanziaria: presentati dai componenti di maggioranza la VII Commissione gli emendamenti su scuola, università e ricerca per la Commissione Bilancio**

*Sono state presentate modifiche importanti che accolgono parte delle nostre richieste. Lavoreremo affinché in Commissione Bilancio si introducano ulteriori miglioramenti*

Per quanto attiene l'Università e la Ricerca, gli emendamenti proposti rappresentano senza dubbio un passo in avanti rispetto al testo "in entrata" ma presentano alcune contraddizioni.

Sotto il profilo delle risorse si segnala la richiesta di un aumento per il fondo di finanziamento ordinario delle Università di 160 ml di Euro e di 40 per gli enti di ricerca, a cui si sommano altri 150 in tre anni per quelli vigilati dal MUR.

I finanziamenti aggiuntivi verranno però assegnati dal Ministero sulla base della valutazione effettuate dal Consiglio Nazionale per Valutazione del Sistema Universitario per l'Università e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della Ricerca oppure, se andrà in porto, dalla costituenda Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca.

Se, a regime, questa norma può essere positiva, oggi subordinare le risorse necessarie alla sopravvivenza alla valutazione ci pare francamente ridicolo.

Altra novità è rappresentata dalla estensione della norma che prevede la riserva da parte delle amministrazioni del 60% dei posti banditi a tempo determinato per le collaborazioni coordinate e continuative agli assegni di ricerca o a coloro che abbiano avuto un contratto a tempo determinato con una università straniera.

E' senza dubbio positiva l'estensione di questa opportunità agli assegnisti ma ci pare problematico il riferimento a chi ha avuto un contratto con una università straniera. La norma, riferita a tutta la P.A. si rivolge infatti a coloro che hanno già un contratto di lavoro con le stesse amministrazioni che bandiscono i posti a t.d.

La norma del comma 304 relativa al piano straordinario di assunzioni viene modificata e resa simile a quella già prevista per le università.

Il Mur assegna posti aggiuntivi che dovranno essere assegnati sulla base di modalità procedurali da definire con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività svolta. Si indebolisce il riferimento ai pregressi rapporti di lavoro che viene ricompreso nell'attività prestata. Forse questa modifica non era proprio necessaria...

Viene proposto un emendamento al comma 302 che consentirebbe il mantenimento in servizio di chi già aveva un contratto di collaborazione o un contratto a termine su un progetto esterno e la proroga per il 2007 dei contratti di collaborazione della rete di rilevazione dei dati ISTAT.

In conclusione si può dire che lo sciopero generale del 17 novembre scorso ha cominciato a produrre risultati poco prima della sua effettuazione e la sua piena riuscita ne ha prodotto ulteriori, come questi emendamenti stanno a dimostrare, in direzione delle nostre rivendicazioni. Mancano ancora risposte su due questioni non secondarie: l'aumento delle risorse per i posti aggiuntivi riservati alle università e lo sblocco delle assunzioni per gli enti pubblici di ricerca dal 2007. Su questi punti interverremo presso la Commissione Bilancio affinché siano accolte le nostre richieste.

## **Testo emendamenti**

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Dopo il comma 475 aggiungere il seguente:

“475-bis. Per l’anno 2007 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali e il fondo unico di finanziamento degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono incrementati rispettivamente di 160 e 40 milioni di euro. Tale finanziamento aggiuntivo non consolidabile è assegnato dal Ministero sulla base delle valutazioni della qualità delle attività di ricerca e didattiche effettuate dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, ovvero, ove costituita, dall’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca.”

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l'anno 2007.*

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 221, dopo le parole "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti "o che abbiano ricevuto uno o più assegni di ricerca da un ente di ricerca o da una università italiana o un contratto tempo determinato con analoga istituzione estera"

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 292, dopo le parole "l'Istituto nazionale di fisica nucleare" aggiungere le seguenti "l'Istituto Nazionale di Astrofisica".

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 304, sostituire le parole da “bandisce un piano” fino alla fine del comma con le seguenti: “, sulla base di un piano straordinario di assunzioni, assegna agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero nuovi posti di ricercatore definendo le modalità procedurali dei relativi concorsi e i criteri di valutazione dei titoli scientifici e dell’attività svolta, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali”.

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 302, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono comunque fatti salvi i rapporti di lavoro di cui al comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Sono prorogati per l'anno 2007 i contratti di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 2 dicembre 2005, n. 248."

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il divieto non si applica all'istituzione e attivazione di corsi di studio conseguenti all'adeguamento alla disciplina recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Esclusivamente nelle sedi universitarie già attive alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono istituire e attivare nuovi corsi di studio a condizione che sia stato espresso parere favorevole da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262."

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

RANIERI, SOLIANI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA, LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 471, al secondo periodo, dopo le parole “di interesse nazionale” aggiungere le seguenti: “delle università, nonché le risorse”.

---

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Sostituire i commi 473 e 474 con i seguenti:

“473. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell’università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

474. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell’università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazioni le disposizioni attualmente vigenti per la ripartizione delle risorse di cui al comma 471.”

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 205, dopo le parole “degli enti pubblici di ricerca”, sono inserite le seguenti “, delle università statali e delle aziende regionali per il diritto allo studio”.

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 208, dopo le parole “Tabella C allegata alla presente legge”, sono inserite le seguenti “, salvo quelle relative al Ministero dell’università e della ricerca”.

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 445, aggiungere in fine le seguenti parole "e della tecnologia dell'informazione e della comunicazione."

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Al comma 300 sostituire le parole “di entrata in vigore della presente legge” con le seguenti: “di emanazione del predetto decreto ministeriale”.

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento

*Alla Tabella C, alla rubrica, Ministero dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 - Diritto allo studio - cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 23.000;

2008: + 23.000;

2009: + 33.000;

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 23.000;

2008: - 23.000;

2009: - 33.000.

RANIERI, SOLIANI, CAPPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLAGATTA,  
LEGNINI

A.S.1183  
Emendamento  
Art. 18

Dopo il comma 475 aggiungere il seguente:

“475-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il fondo unico di finanziamento degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca è incrementato di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente*, dopo il comma 388 aggiungere i seguenti:

388-bis Al fine di chiarire la disciplina in materia di oneri contributivi durante i processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, all'articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n, 869 dopo le parole "le imprese industriali" sono inserite le seguenti: "a capitale interamente pubblico".

388-ter In relazione a quanto disposto nel comma 388-bis, per assicurare omogeneità di trattamento, l'obbligo al versamento dei contributi per Cassa integrazione guadagni nonché quelli di cui all'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, decorre dal 1° gennaio 2006, ovvero dalla data di ingresso di soggetti privati nel capitale, se successiva. Restano comunque acquisite le contribuzioni versate ai predetti titoli e sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti.

RANIERI, SOLIANI, NEGRI, LEGNINI